

## Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

### I RAPPORTI FRA SOCIO AMMINISTRATORE E SOCIETA'

#### QUESITO:

Salve, in qualità di abbonato vorrei rivolgere i seguenti quesiti al rag. Mazzanti.

1. Il socio di una Srl può accedere all'immobile di proprietà della società liberamente?
2. In caso di emergenza può comunque farlo (nella fattispecie ci sono forti indizi che in una recente circostanza siano stati effettuati gravi danneggiamenti, alle strutture dell'immobile nel corso di lavori che si sospetta siano stati effettuati da personale non autorizzato, senza la presenza degli amministratori, senza alcuna misura di sicurezza e senza alcuna autorizzazione scritta, e potrebbe essere necessario fare una verifica sul posto, come gli stessi carabinieri interpellati sul momento hanno suggerito)?
3. I criteri di liquidazione già decisi nel corso dell'assemblea svoltasi alla presenza (e con l'assistenza del notaio) per nominare i liquidatori, definirne i poteri ed i criteri di liquidazione, possono essere cambiati (o integrati) dai liquidatori senza che gli stessi convochino una nuova assemblea dei soci che decida su di una loro proposta?
4. Una eventuale tale assemblea sarebbe straordinaria od ordinaria e dovrebbe svolgersi in presenza di un notaio?
5. Una volta violato l'art. 2490 c.c., cioè non aver stimato con nuovi criteri (di realizzo) i beni da liquidare, i liquidatori possono vendere ugualmente i beni senza sanare la violazione, cioè in modo arbitrario?
6. Il fatto di non aver adempiuto ad una parte dei criteri di liquidazione comporta un danno alla società, nel senso della negligenza dei liquidatori o cos'altro (nella fattispecie non hanno definito una controversia con un creditore sociale, come previsto nella delibera di assemblea straordinaria)?
7. Mio padre è stato socio ed amministratore delegato di una Snc, che poi è diventata Srl, nella quale è stato anche Presidente di Cda, consigliere di amministrazione ed amministratore delegato. I soci nell'assemblea della

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Snc che decise la trasformazione in Srl, gli assegnarono un compenso fisso per questa carica.

Oltre ad avere questa carica, ha anche , come ingegnere iscritto all'ordine, svolto attività professionale in favore della società (Snc prima e poi Srl), compiendo numerose prestazioni professionali, non retribuite, grazie alle quali la società ha trattato ed ottenuto con il suo determinante contributo molti lavori. Oggi, deve ancora incassare i compensi suddetti per la carica di amministratore. Gli attuali liquidatori alla sua richiesta hanno opposto in compensazione un debito (largamente inferiore). Nel computo delle compensazioni rientrerebbero anche i compensi per l'attività professionale svolta. Mio padre non ha mai emesso parcelle, né aperto partita Iva. Lei pensa che sia possibile esigere i compensi per le prestazioni professionali?

8. Premetto che mi è stato consigliato di agire in giudizio su un'unica causa nella sezione Lavoro del Tribunale. Per la sola parte dei compensi dovuti come amministratore, è possibile chiedere un decreto ingiuntivo?

Nel ringraziarLa Le porgo i miei più cordiali saluti.



#### RISPOSTE:

---

Ordino le risposte in base alla sequenza delle domande. Non posso rispondere alla n.8, perché materia per Avvocato.

-1-

**Il socio di una Srl può accedere all'immobile di proprietà della società liberamente?**

Il socio di una Srl può accedere all'immobile se ha incarichi tali per cui debba o possa farlo o per evitare un danno od un pericolo imminente.

-2-

In caso di emergenza può comunque farlo (nella fattispecie ci sono forti indizi che in una recente circostanza siano stati effettuati gravi danneggiamenti, alle strutture dell'immobile nel corso di lavori che si sospetta siano stati effettuati da personale non autorizzato, senza la presenza degli amministratori, senza alcuna misura di sicurezza e senza alcuna autorizzazione scritta, e potrebbe essere necessario fare una verifica sul posto, come gli stessi carabinieri interpellati sul momento hanno suggerito)?

Come detto sopra, se vi è un pericolo imminente o un'emergenza di qualsiasi genere, il socio è tenuto ad evitare il danno al patrimonio della società.

-3-

I criteri di liquidazione già decisi nel corso dell'assemblea svoltasi alla presenza (e con l'assistenza del notaio) per nominare i liquidatori, definirne i poteri ed i criteri di liquidazione, possono essere cambiati (o integrati) dai liquidatori senza che gli stessi convochino una nuova assemblea dei soci che decida su di una loro proposta?

Se l'assemblea straordinaria (suppongo di una Srl, perché non viene specificato espressamente) ha fissato precisamente e puntigliosamente i criteri di liquidazione, stabilendo - ad esempio - a chi e come vendere determinati beni, i liquidatori non possono modificare le direttive ricevute, pena un loro esporsi ad azioni di responsabilità o a revoca da parte dell'assemblea dei soci.

Dubito però che l'assemblea abbia questo compito; di solito si nominano i liquidatori e si lascia loro carta bianca, dato che in caso contrario ogni socio si assumerebbe una quota di corresponsabilità in caso di cattivo andamento della liquidazione.

Tuttavia nelle Srl di minori dimensioni può accadere che i soci diano direttive vincolanti; devono però sapere che in questo modo si accollano una certa responsabilità.

In ogni caso, se i liquidatori si discostano dalle modalità di liquidazione fissate dall'assemblea, gli atti compiuti in divergenza da essa possono anche essere dichiarati nulli da chiunque vi abbia interesse, se le modalità di liquidazione risultano dalla visura camerale.

-4-

Una eventuale tale assemblea sarebbe straordinaria od ordinaria e dovrebbe svolgersi in presenza di un notaio?

La nuova assemblea sarebbe ordinaria, dato che lo scioglimento è stato già deliberato in precedenza; per cui non c'è alcuna modifica statutaria da adottare.

-5-

Una volta violato l'art. 2490 c.c., cioè non aver stimato con nuovi criteri (di realizzo) i beni da liquidare, i liquidatori possono vendere ugualmente i beni senza sanare la violazione, cioè in modo arbitrario?

Se i liquidatori vendono i beni della società a prezzi diversi - maggiori o inferiori - rispetto a quanto stimato nel primo bilancio successivo alla loro nomina (così dispone l'articolo citato) si espongono unicamente a responsabilità verso soci e società.

Si tratterebbe evidentemente solo di un errore di valutazione, che di fatto comporta unicamente un danno "di pericolo" nel senso che vengono disattese probabilmente alcune previsioni e speranze da parte della società.

-6-

Il fatto di non aver adempiuto ad una parte dei criteri di liquidazione comporta un danno alla società, nel senso della negligenza dei liquidatori o cos'altro (nella fattispecie non hanno definito una controversia con un creditore sociale, come previsto nella delibera di assemblea straordinaria)?

Il non definire una controversia con un creditore della società, può causare aggravii di spese legali ed interessi a carico della società (dipende dal caso concreto - che non conosco) e quindi il liquidatore si espone all'azione di responsabilità sia della società - per tali maggiori oneri - sia del creditore stesso, che può agire direttamente contro il liquidatore, se il mancato pagamento del suo credito dipende da diminuzione dolosa o colposa del patrimonio sociale, in misura tale da non risultare più sufficiente per coprire il debito. Altrimenti il creditore può sempre agire verso la società (e questa rifarsi sul liquidatore, come detto prima).

-7-

Mio padre è stato socio ed amministratore delegato di una snc, che poi è diventata srl, nella quale è stato anche Presidente di Cda, consigliere di

amministrane ed amministratore delegato. I soci nell'assemblea della Snc che decise la trasformazione in srl, gli assegnarono un compenso fisso per questa carica. Oltre ad avere questa carica, ha anche , come ingegnere iscritto all'ordine, svolto attività professionale in favore della società (Snc prima e poi Srl), compiendo numerose prestazioni professionali, non retribuite, grazie alle quali la società ha trattato ed ottenuto con il suo determinante contributo molti lavori. Oggi, deve ancora incassare i compensi suddetti per la carica di amministratore. Gli attuali liquidatori alla sua richiesta hanno opposto in compensazione un debito (largamente inferiore). Nel computo delle compensazioni rientrerebbero anche i compensi per l'attività professionale svolta. Mio padre non ha mai emesso parcelle, né aperto partita iva. Lei pensa che sia possibile esigere i compensi per le prestazioni professionali?

La prestazione professionale è esigibile nell'arco di 3 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, altrimenti cade in prescrizione. Per cui tutto dipende dall'epoca dei fatti di cui si parla, che non conosco. Se non ha mai emesso note informative o pre-parcelle, dubito fortemente che possa attivarsi ora. Anche perché non è detto che la prestazione intellettuale prestata non fosse da ricomprendersi nell'incarico proprio di amministratore, se l'oggetto della società - come sembrerebbe intuibile - fosse tale da richiedere costantemente prestazioni ingegneristiche (immedesimazione organica).

14 marzo 2012

Roberto Mazzanti